

COMUNE DI ROCCASCALEGNA (CH)

IMU 2013

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Modalità per il calcolo ed il versamento dell'IMP (imposta municipale propria)

ANNO 2013 (I° rata)

CHI DEVE PAGARE L'IMU: Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e terreni agricoli, a nulla rilevando l'utilizzo degli stessi. L'IMU è dovuta sia per i beni strumentali all'attività dell'impresa, sia per i beni merce, che per i beni patrimoniali posseduti da qualsiasi soggetto, residente e non. I soggetti passivi dell'imposta sono: il proprietario di immobili; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il locatario di beni concessi in locazione finanziaria; il concessionario su aree demaniali.

LA SCADENZA: (I° rata) dal 1° al 17 giugno 2013

ALIQUOTE:

Premesso che, con D.L. 21-05-2013, n. 54, è **SOSPESO** il versamento 1° rata IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze e per i fabbricati rurali, strumentali e/o abitativi;

a) aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

b) aliquota 0,76% per fabbricati diversi dai precedenti ed i terreni edificabili;

I terreni agricoli nei comuni montani sono **ESENTI**.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: Per quanto riguarda i fabbricati, l'IMP si calcola applicando le aliquote sopra citate alla base imponibile, ottenuta partendo dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata:

a) per 160, i fabbricati dei gruppi catastali A e le cat. C/2, C/6, C/7 (con esclusione della categorie A/10)

b) per 140, i fabbricati del gruppo catastale B e delle cat. C/3, C/4, C/5;

c) per 80, i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10;

d) per 65, i fabbricati della categoria D (ad esclusione dei fabbricati classificati nella cat. D/5);

e) per 55, i fabbricati classificati nella categoria cat. C/1;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, nonché dai valori minimi fissati con **deliberazione del C.C. n. 21 del 18 maggio 1999 (determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI)**.

DETRAZIONI PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: Le detrazioni previste per l'abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) sono di due tipi e, precisamente:

- Una **detrazione base** applicabile all'abitazione principale (e relative pertinenze, una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) è pari a 200,00 euro. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Una **detrazione aggiuntiva** di 50,00 euro per ciascun figlio che dimora e risiede nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di età non superiore a 26 anni, a prescindere dal fatto che siano o meno fiscalmente a carico.

- Dal **1° gennaio 2013** non è più considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani (AIRE) non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. A tali immobili, pertanto si applicherà l'aliquota dello 0,76% e non è riconosciuta alcuna detrazione.

Data 31-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to (Dr. Antonella Di Lullo)